

VENDERE PRODOTTI AGROALIMENTARI ALL'ESTERO

aggiornamenti legislativi e casi pratici

Webinar – 4 novembre 2021

A cura di Stefano Garelli – Dottore commercialista in Torino

VENDERE PRODOTTI AGROALIMENTARI ALL'ESTERO

aggiornamenti legislativi e casi pratici

Aspetti fiscali e doganali

Argomenti:

- Alcune informazioni di carattere fiscale e doganale per poter esportare i propri prodotti in Paesi extra Ue:
 - INCOTERMS 2020
 - Classificazione doganale della merce (cenni)
 - Origine NON preferenziale e origine preferenziale della merce (cenni)
 - Individuazione del trattamento doganale a destino
 - Individuazione della documentazione necessaria per l'esportazione
- Aspetti di carattere procedurale
- Risposte ad eventuali quesiti

VENDERE PRODOTTI AGROALIMENTARI ALL'ESTERO

aggiornamenti legislativi e casi pratici

Aspetti fiscali e doganali

ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE
DOGANALE E FISCALE PER POTER ESPORTARE
I PROPRI PRODOTTI IN PAESI EXTRA UE

ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE DOGANALE E FISCALE

Al fine di poter esportare i propri prodotti in Paesi extra Ue occorre disporre di **alcune conoscenze di carattere doganale e fiscale**:

- Le clausole INCOTERMS 2020
- La corretta classificazione doganale dei propri prodotti
- L'origine NON preferenziale e preferenziale dei propri prodotti
- La documentazione necessaria per l'esportazione

NB: sugli aspetti prettamente doganali è certamente importante l'assistenza e la consulenza dello spedizioniere doganale incaricato di curare l'operazione di esportazione.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

CLAUSOLE DI RESA DELLA MERCE: INCOTERMS 2020

Gli Incoterms sono delle **clausole contrattuali di uso internazionale** (**INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS**) le quali stabiliscono la ripartizione degli **obblighi** (CHI FA COSA), dei **rischi** e delle **spese** tra il venditore e il compratore.

Le clausole in argomento **NON riguardano** il passaggio di proprietà della merce.

Le clausole Incoterms sono fondamentali per la formazione dei prezzi di vendita.

Possono essere utilizzate anche negli scambi nazionali.

Tali clausole sono state predisposte dalla **CCI – Camera di Commercio Internazionale** avente sede in Parigi.

Riguardo alla ripartizione dei rischi e delle spese, si parla di:

- **LUOGO O PUNTO DI CONSEGNA** (detto anche **PUNTO CRITICO**): si tratta del luogo o del punto in cui vengono **trasferiti i rischi dal venditore all'acquirente**. In pratica, il **rischio di perimento della merce** (perdita o danno) si trasferisce dal venditore al compratore nel luogo e nel momento in cui il venditore esegue la sua obbligazione di consegna.
- **LUOGO O PUNTO DI DESTINAZIONE** (detto anche **PUNTO DI TARIFFA**): si tratta del luogo o del punto sino al quale le spese (di trasporto e di assicurazione) sono a carico del venditore e oltre il quale esse sono a carico del compratore

Incoterms[®] 2020

by the International
Chamber of Commerce (ICC)

ITA
ENG

REGOLE ICC
PER L'UTILIZZO
DEI TERMINI DI COMMERCIO
INTERNAZIONALE
E NAZIONALE

ICC INTERNATIONAL
CHAMBER
OF COMMERCE
The world business organization

HANDBOOK ICC ITALIA

CONTRATTUALISTICA

Maurizio Favaro

GUIDA RAGIONATA AGLI
INCOTERMS[®] 2020

ICC ITALIA
INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

Caratteristiche:

- Le clausole Incoterms **NON sono obbligatorie**;
- Se adottate, **devono essere esplicitamente previste nel contratto** (anche predisposto sotto forma di ordine e di conferma d'ordine), indicando anche l'edizione che si intende utilizzare; volendo, in luogo dell'edizione del 2020, è infatti possibile utilizzare una delle **precedenti edizioni**, purché tale scelta venga esplicitata nel contratto;
- Se possibile, sarebbe opportuno **NON apportare adeguamenti alle singole clausole**, al fine di evitare di perdere i vantaggi derivanti dalla standardizzazione

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

Raggruppamenti clausole Incoterms 2020:

- **GRUPPO E** (EXW) – merce consegnata alla partenza
- **GRUPPO F** (FCA, FAS, FOB) – consegna alla partenza; trasporto principale pagato dal compratore
- **GRUPPO C** (CPT, CIP, CFR, CIF) – consegna alla partenza; trasporto principale pagato dal venditore:
- **GRUPPO D** (DAP, DPU, DDP) - merce consegnata all'arrivo

NB:

- Regole per qualunque modo di trasporto (ivi compreso il trasporto multimodale)
- Regole per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (in tale ambito i due punti estremi del trasporto principale, partenza e arrivo, sono entrambi porti di mare o approdi di acque interne - port to port).

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

EXW - Ex Works (named place) – Franco Fabbrica

- Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto (stabilimento del venditore, magazzino del venditore o altro luogo) e invia al compratore l'avviso di merce pronta.
- Da quel luogo e da quel momento i rischi e le spese sono a carico del compratore.
- Per il venditore:
 - **NO obbligo di caricamento merce** a bordo del mezzo di trasporto; se il venditore provvede al caricamento, occorre adeguare la clausola: **EXW Loaded**;
 - **Nel caso di merce destinata a Paese extra Ue, NO obbligo dichiarazione doganale** della merce per l'esportazione; se il venditore provvede a dichiarare la merce per l'esportazione, occorre adeguare la clausola: **EXW cleared for export**;
 - Se il venditore si occupa di entrambe le incombenze, occorre adeguare la clausola: **EXW loaded and cleared for export**; in tale situazione è consigliabile adottare la clausola FCA.
- E' la clausola che comporta il **livello minimo di obbligazioni per il venditore**. **E' una clausola consigliata per il commercio interno**. **Nei rapporti con l'estero** può generare problemi sia per il venditore (prove di esportazione e di cessione intracomunitaria) che per il compratore (difficoltà a raccogliere i documenti necessari per il trasferimento della merce).

NB: E' l'unica clausola che, nei rapporti con Paesi extra Ue, pone l'obbligo della dichiarazione doganale di esportazione in capo all'acquirente.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

FCA – Free Carrier (Named Place of delivery) - Franco Vettore

- Il venditore effettua la consegna affidando la merce al vettore secondo una delle due seguenti modalità:
 - **presso i locali del venditore (in genere nel caso di CARICO COMPLETO)**: la merce si intende consegnata quando è stata **caricata sul mezzo di trasporto** procurato dal compratore;
 - **in luogo diverso**, ad esempio, presso i locali del vettore /casa di spedizioni (**in genere nel caso di CARICO PARZIALE**): la merce si intende consegnata: quando, una volta caricata sul mezzo di trasporto del venditore (o di un vettore pagato dal venditore) raggiunge il luogo di consegna convenuto ed è pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto del venditore (o del vettore pagato dal venditore) ed è a disposizione del vettore (principale) o di altra persona designata dal compratore.
- Qualunque dei due sia il luogo di consegna scelto, esso identifica:
 - dove e quando il rischio si trasferisce dal venditore al compratore
 - e il luogo / momento a partire dal quale le spese sono a carico del compratore.

Nei rapporti con Paesi extra UE, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore. **L'adozione di tale clausola costituisce un primo importante passo verso una maggiore tranquillità fiscale.**

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clauseole di resa Incoterms 2020

CPT – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a

- Il venditore **effettua la consegna** (e trasferisce il rischio) al compratore **affidando la merce al vettore** con il quale il venditore ha stipulato un contratto per il trasporto della merce dal punto di consegna al luogo di destinazione concordato. I punti di consegna sono gli stessi della clausola FCA.
- Nell'ambito di tale clausola **sono importanti due luoghi o punti:**
 - Il **luogo o punto di consegna**: il luogo o il punto in cui la merce viene consegnata (**dove avviene il trasferimento del rischio**)
 - Il **luogo o punto di destinazione**: il luogo o il punto fino al quale il venditore si impegna a stipulare il contratto di trasporto e a pagarne il prezzo. Tale contratto viene stipulato a nome del venditore ma per conto del compratore.
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore.
- **Si tratta della clausola di maggiore convenienza per il venditore (sia in ambito Ue che nei rapporti con Paesi extra Ue):**
 - Assunzione del minimo rischio (consegna della merce alla partenza)
 - Perfetto controllo dell'operazione sotto il profilo fiscale e doganale.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

CIP – Carriage and Insurance Paid To - Trasporto e assicurazione pagati fino a

- come clausola CPT + copertura assicurativa;
- **COPERTURA ASSICURATIVA**: il venditore deve provvedere anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce dal punto di consegna sino al punto di destinazione. Nel silenzio delle parti la copertura deve essere ampia conformemente al **clausolario A** dell'**ICC - Institute Cargo Clauses** (copertura "all risks") o clausola simile. Le parti possono tuttavia concordare una copertura inferiore.
- Tale assicurazione deve coprire, come minimo, il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.
- **Il venditore deve fornire al compratore** la polizza assicurativa o un certificato o qualsiasi altra prova di copertura assicurativa.
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

DAP – Delivered At Place of destination - Reso al luogo di destinazione

- Il venditore effettua la consegna (e trasferisce il rischio) al compratore:
 - quando la merce viene messa a disposizione del compratore,
 - sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione,
 - nel luogo di destinazione convenuto o nel punto concordato all'interno di quel luogo se tale punto è stato concordato.
- **Il venditore sopporta tutti i rischi (e le spese)** inerenti al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o al punto concordato all'interno di detto luogo. In questa clausola il punto di consegna e il punto di arrivo a destinazione coincidono.
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore, mentre l'operazione doganale di importazione è a carico del compratore: si tratta di una resa della merce a destino «NON SDOGANATA ALL'IMPORTAZIONE».

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clauseole di resa Incoterms 2020

DPU – Delivered at Place Unloaded - Reso al luogo di destinazione Scaricato

- Il venditore effettua la consegna (e trasferisce il rischio) al compratore:
 - Quando la merce
 - **Una volta scaricata dal mezzo di trasporto di arrivo**
 - Viene messa a disposizione del compratore
 - Nel luogo di destinazione convenuto o
 - Nel punto concordato all'interno di quel luogo se tale punto è stato concordato.
- **Il venditore sopporta tutti i rischi (e le spese) inerenti al trasporto della merce e alla scaricazione nel luogo di destinazione convenuto** o al punto concordato all'interno di detto luogo. In questa clausola il punto di consegna e il punto di arrivo a destinazione coincidono.
- **Il venditore, prima di adottare una tale clausola dovrebbe acquisire la certezza di essere in grado di eseguire la scaricazione nel luogo di consegna convenuto.**
- Per il resto le regole sono simili alla clausola DAP.
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, **l'operazione doganale di esportazione** è a carico del venditore, mentre **l'operazione doganale di importazione** è a carico del compratore: si tratta di una resa della merce a destino «NON SDOGANATA ALL'IMPORTAZIONE».

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

DDP – Delivery Duty Paid (named place) - Reso Sdoganato

- Il venditore effettua la consegna (e trasferisce il rischio) al compratore:
 - Quando la merce viene messa a disposizione del compratore
 - **Sdoganata all'importazione (a nome e a spese del venditore)**
 - Sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione
 - Nel luogo di destinazione convenuto o
 - Nel punto concordato all'interno di quel luogo se tale punto è stato concordato.
- Il venditore sopporta tutti i rischi (e le spese) inerenti al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o al punto concordato all'interno di detto luogo. In questa clausola il punto di consegna e il punto di arrivo a destinazione coincidono.
- La clausola in argomento **pone il massimo degli obblighi in capo al venditore.**
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, **sia l'operazione doganale di esportazione che quella di importazione** nel Paese di destinazione sono a carico del venditore.
- Nei rapporti con clienti di Paesi di destino dov'è in vigore un'imposta del tipo Iva (circa 150 Paesi del mondo), è opportuno modificare la clausola in DDP «VAT excluded».

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

FAS – Free Alongside Ship (named Port of Shipment) -Franco Lungo Bordo

- Il venditore effettua la consegna (e trasferisce il rischio) al compratore:
 - Quando la merce viene messa sottobordo della nave (ad esempio, su una banchina o sopra una chiatta)
 - Per essere caricata sulla nave designata dal compratore
 - Nel porto d'imbarco convenuto
- **Il rischio di perdita o di danni alla merce** si trasferisce quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sostiene tutte le spese da quel momento in avanti.
- Le parti devono specificare il più chiaramente possibile **la nave sulla quale verrà caricata la merce** e il **punto di caricazione** nel porto d'imbarco convenuto in cui la merce deve essere trasferita dalla banchina o dalla chiatta alla nave e ciò in quanto le spese e i rischi fino a quel punto sono a carico del venditore e tali spese e gli oneri di movimentazione connessi possono variare in base agli usi del porto;
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore, mentre quella di importazione nel Paese di destinazione è a carico del compratore.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

FOB – Free On Board – Franco A Bordo

- Il venditore effettua la consegna (e trasferisce il rischio) al compratore:
 - a bordo della nave
 - designata dal compratore
 - nel porto d'imbarco convenuto
- Il rischio di perdita o di danni alla merce si trasferisce quando la merce è a bordo della nave e il compratore sostiene tutte le spese e sopporta tutti i rischi di trasporto da quel momento in avanti
- Nei rapporti con Paesi extra UE, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore mentre quella di importazione nel Paese di destinazione è a carico del compratore;
- in base ad alcune Risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria (R.M. 4 novembre 1986, n. 416596, R.M. 13 agosto 1996, n. 178/E, risposta a interpello n. 580 del 10 dicembre 2020) nel caso di utilizzo della clausola in argomento la merce si considera trasportata / spedita all'estero.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

CFR – Cost and Freight – Costo e Nolo

- Il venditore effettua la consegna (e trasferisce il rischio) al compratore **a bordo della nave**
- Il venditore **stipula il contratto di trasporto** a proprio nome e per conto del cliente estero (in qualità di mandatario sui generis di quest'ultimo);
- **Similmente alla clausola CPT**, nell'ambito della in argomento sono importanti due porti:
 - **Il porto di consegna (porto d'imbarco)**: il porto in cui la merce viene consegnata a bordo della nave (e cioè il porto dove avviene il trasferimento del rischio)
 - **Il porto di destinazione (porto di scaricazione)**: il porto sino al quale il venditore si impegna a stipulare il contratto di trasporto e a pagarne il prezzo).
- In tale ambito è necessario che le parti, **NEL CONTRATTO** (anche sotto forma di ordine / conferma d'ordine), provvedano a **specificare in modo preciso i due luoghi o punti** di consegna della merce e di destinazione del trasporto;
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore mentre quella di importazione nel Paese di destinazione è a a carico del compratore;

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Clausole di resa Incoterms 2020

CIF – Cost Insurance and Freight - Costo, Assicurazione e Nolo

- Come clausola CFR + copertura assicurativa
- **COPERTURA ASSICURATIVA**: il venditore deve provvedere anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce dal porto di consegna almeno sino al porto di destinazione. **Nel silenzio delle parti la copertura può essere di tipo limitato** conformemente al **clausolario C** dell'ICC (copertura minima) o **clausola simile**. Le parti possono tuttavia concordare una copertura di livello superiore.
- Tale assicurazione **deve coprire, come minimo, il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%)** e deve essere stipulata nella valuta del contratto.
- **Il venditore deve fornire al compratore** la polizza assicurativa o un certificato o qualsiasi altra prova di copertura assicurativa.
- **Nei rapporti con Paesi extra UE**, in base a tale clausola, l'operazione doganale di esportazione è a carico del venditore mentre quella di importazione nel Paese di destinazione è a carico del compratore;

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
Incoterms 2020
 clausolari ICC – Institute Cargo Clauses

Rischi assicurati dalle Institute Cargo Clauses			
Danni attribuibili a:	I.C.C. "A"	I.C.C. "B"	I.C.C. "C"
Arenamento, incaglio, affondamento o capovolgimento della nave o natante	SI	SI	SI
Ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre	SI	SI	SI
Collisione o contatto della nave, natante o mezzo di trasporto con qualsiasi oggetto diverso dall'acqua	SI	SI	SI
Scaricazione del carico in un porto di rifugio	SI	SI	SI
Incendio o esplosione	SI	SI	SI
Terremoto, eruzione vulcanica o fulmini	SI	SI	No
<i>Malicious Damage*</i>	SI	No	No
Furto / Rapina	SI	No	No
Danno di avaria comune	SI	SI	SI

Danni attribuibili a:	I.C.C. "A"	I.C.C. "B"	I.C.C. "C"
Getto (asporto del mare solo A e B)	SI	SI	SI
Ingresso di acqua di mare, di lago o di fiume nella nave o natante, stiva, mezzo di trasporto, container o luogo di deposito	SI	SI	No
Rischi Guerra	No	No	No
Rischi Scioperi	No	No	No
Pirateria	SI	No	No
Terrorismo	No	No	No
Perdita totale di qualsiasi collo perso fuoribordo o caduto durante le operazioni di carico - scarico dalla nave o natante	SI	SI	No
Operazioni di Carico e Scarico nel o sul veicolo adibito al trasporto o altro mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio	SI	NO (se non conseguenti ai rischi assicurati)	NO (se non conseguenti ai rischi assicurati)
Qualsiasi rischio di perdita materiale o danneggiamento non specificato	SI	No	No

** means the loss, damage or destruction of property caused by the actions of anyone intending to cause harm or mischief during the disturbance of the public peace.*

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Classificazione doganale delle merci


Classificare la merce, da un punto di vista doganale, significa attribuire alla stessa un **codice numerico** che consente di identificarla in modo univoco e uniforme.

A livello mondiale, in virtù del lavoro svolto dal **WCO - World Custom Organization** (www.wcoomd.org), a partire dal 1° gennaio 1988, circa 200 Paesi utilizzano un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato “**sistema armonizzato**” (SA, in inglese: **HS Codes** – Harmonized System Codes). Tale sistema oggi rappresenta circa il 98% delle merci oggetto di scambio internazionale.

Esso consiste in una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un **codice numerico** (**codificazione**) e da una relativa **descrizione** (**designazione**), nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Classificazione doganale delle merci



The screenshot displays the World Customs Organization (WCO) website. The header includes the WCO logo, the text 'World Customs Organization / Organisation Mondiale des Douanes', a language selector set to 'English : English', and links for 'Sitemap', 'Contact Us', 'RSS feeds', and 'FAQ'. A search bar is also present. The main navigation menu features 'ABOUT US', 'MEDIA', 'ONLINE SERVICES', 'TOPICS', and 'EVENTS', with a 'SIGN IN' button on the right. The breadcrumb trail reads: 'You are here: World Customs Organization • Topics • Nomenclature and Classification of Goods • Overview • List of Contracting Parties to the HS Convention and countries using the HS'. The left sidebar contains a menu with 'INDEX OF TOPICS, INSTRUMENTS AND TOOLS', 'NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION OF GOODS', and a sub-menu with 'Overview', 'What is the Harmonized System (HS)?', and 'The HS: a Multi-Purpose Tool'. The main content area is titled 'List of Contracting Parties to the HS Convention and countries using the HS' and includes a printer icon and an email icon. The text explains that the Harmonized System (HS) is used by more than 200 countries and economies as a basis for their Customs tariffs and for the collection of international trade statistics. It also states that the HS is used for monitoring controlled goods, as a basis of rules of origin, and for trade negotiations. A final sentence indicates that the publication contains the list of countries, territories, or customs or economic unions applying the HS.

World Customs Organization
Organisation Mondiale des Douanes

English : English

Sitemap | Contact Us | RSS feeds | FAQ

Search

HOME ABOUT US MEDIA ONLINE SERVICES TOPICS EVENTS SIGN IN

You are here: [World Customs Organization](#) • [Topics](#) • [Nomenclature and Classification of Goods](#) • [Overview](#) • [List of Contracting Parties to the HS Convention and countries using the HS](#)

INDEX OF TOPICS, INSTRUMENTS AND TOOLS

NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION OF GOODS

Overview

What is the Harmonized System (HS)?

The HS: a Multi-Purpose Tool

List of Contracting Parties to the HS Convention and countries using the HS

The Harmonized System (HS) is used by more than 200 countries and economies as a basis for their Customs tariffs and for the collection of international trade statistics. It is also used for many other purposes, including for the monitoring of controlled goods, as a basis of rules of origin and for trade negotiations, and it is a vital element of core Customs controls and procedures.

This publication contains the list of countries, territories or customs or economic unions applying the HS.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Classificazione doganale delle merci

Esso è strutturato in:

21 sezioni - sections (merceologiche); ogni sezione si articola in **capitoli – chapters** (a due cifre), a loro volta suddivisi in **voci – headings** (a quattro cifre) e **sottovoci - subheadings**, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre (circa 5.000 posizioni).

Le 21 sezioni sono, complessivamente, suddivise in **97 capitoli + 2 capitoli (98 e 99)** a disposizione dei singoli Paesi (nel caso specifico, dell'Unione Europea).

Il Sistema Armonizzato viene periodicamente (ogni 5 anni) aggiornato dal WCO.

La versione attuale del SA, è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

La prossima versione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

A livello Ue, le 6 cifre del sistema armonizzato sono state integrate con altre suddivisioni (giungendo sino a **codici** di 10 cifre):

- sia al fine di attribuire aliquote daziarie ai prodotti considerati;
- sia per disporre delle informazioni necessarie alle statistiche del commercio con l' estero.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Classificazione doganale delle merci

In funzione di tali ulteriori suddivisioni, si parla di:

- **Nomenclatura combinata (di Bruxelles) – NC**: la quale si compone di circa 10.000 posizioni, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sotto-voci NC). Serve per la predisposizione:
 - delle dichiarazioni di esportazione;
 - dei modelli Intrastat (sia per le cessioni intracomunitarie di beni che per gli acquisti intracomunitari di beni);
- **Tariffa integrata comunitaria (TARIC)**: la quale si compone di circa 13.000 posizioni, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre; integrate a loro volta - in alcuni casi – da ulteriori 4 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice addizionale (o “CADD”), che individuano in maniera più puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Si tratta della “**Tariffa doganale comune**”: (TDC).
 - Serve per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione.

A livello comunitario la NC e la TARIC vengono aggiornate tutti gli anni.

Nel sito dell'Agenzia delle Dogane (<http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>) è riportata la **Tariffa doganale d'uso integrata**, la quale contiene, oltre a quelle sopra indicate, ulteriori informazioni utili per gli operatori.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Classificazione doganale delle merci

La classificazione doganale delle merci è importante al fine di:

- Individuare le regole che presiedono alla determinazione dell'**origine** (comune e preferenziale) delle merci;
- Individuare il **trattamento in termini di dazio** e di altri diritti doganali in sede di importazione delle merci in Unione Europea / Italia e nei Paesi extra Ue di invio;
- Compilare le **dichiarazioni di importazione / esportazione** e i **modelli Intrastat**;
- Etc.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Origine NON preferenziale e origine preferenziale della merce

ORIGINE DELLA MERCE

Una merce possiede sempre un'**origine comune** (**NP** - non preferenziale); essa serve:

- ad applicare le misure di politica commerciale dell'Unione Europea (contingenti, dazi antidumping, ecc.);
- a predisporre le statistiche del commercio con l'estero;
- ad applicare l'etichettatura di origine (cd. "Made in ...").

Le regole di origine comune:

- non sono (ancora) armonizzate a livello internazionale
- ogni paese applica le sue regole
- gli operatori Ue utilizzano generalmente le regole Ue; esse sono accettate anche in molti Paesi extra Ue;
- ove necessario vengono applicate le regole del Paese di destinazione.

Una merce può inoltre avere un'**origine preferenziale (P)**, la quale influisce sull'ammontare dei dazi applicabili all'importazione, nel quadro degli accordi di libero scambio stipulati dalla UE o delle concessioni tariffarie unilaterali accordate dalla UE.

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione trattamento nel Paese di destinazione

Esempio: esportazione in Giappone

ESEMPIO

Impresa italiana vende a cliente operatore economico giapponese vino a denominazione d'origine protetta (DOP) «Asti spumante» NC – **22041091**
Nomenclatura Combinata

Individuazione trattamento daziario a destino.

ITER LOGICO:

- Individuare la **sottovoce doganale a 6 cifre** del prodotto che si intende esportare accedendo al sito delle dogane italiane (www.agenziadogane.it) ; le prime 6 cifre (HS – **Harmonized System**/ SA – Sistema Armonizzato), che come si è in precedenza affermato, sono in comune con circa 200 Paesi del mondo;
- Accedere alla banca dati messa a punto dall' Unione Europea: “**Access2 Markets**” (<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>)

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione trattamento nel Paese di destinazione

Esempio: esportazione in Giappone



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 29/10/2021

[home](#) > [consultazione](#) > [nomenclature taric - indice taric](#) > [nomenclature taric - visualizza](#)

Elenco Nomenclature TARIC

Criteri:

Codice	
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2204 10	- Vini spumanti
	-- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)
2204 1011 00	--- Champagne
2204 1013 00	--- Cava
2204 1015 00	--- Prosecco
2204 1091 00	--- Asti spumante
2204 1093 00	--- altri
2204 1094 00	-- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 1096 00	-- altri vini varietali
2204 1098 00	-- altri

Access2Markets

[Home](#) [Goods](#) [Services](#) [Investment](#) [Markets](#) [Toolbox](#) [Contact](#)

[My Trade Assistant](#)

My Trade Assistant

Including **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment

[How to use this form](#)

[Disclaimer](#)

Product name or HS code

Country from

Country to

Search >

Showing search results for 2204.10 from Italy to Japan

Product successfully identified



Export to non-EU

Results for product code 2204.10 from Italy to Japan

Tariffs

Tariffs under a heading

Rules of origin - ROSA

Rules of origin for other agreements

Taxes

Procedures and formalities

Trade barriers

Trade flow statistics

How to read the results

Tariffs

latest update: 11 October 2021

Cambio 3 novembre 2021

1 euro = 132,03 yen

[How to read the results](#)

	General duty rate Tariff applicable to 7 countries and territories	201.6 JPY/l	1,53 euro / litro
	Most Favoured Nation rate Tariff applicable to 227 countries and territories	182.0 JPY/l	1,38 euro / litro
	EU preferential rate Tariff applicable to 27 countries and territories	0%	

Notes

Agreement

For current information on the preferential trade arrangements, please choose 'Procedures and Formalities'. The 'Overview' contains a paragraph on 'Preferential Treatment' that may be directly accessed from the list of contents.



Results for product code 2204.10 from Italy to Japan

Tariffs

Tariffs under a heading

Rules of origin - ROSA

Rules of origin for other agreements

Taxes

Procedures and formalities 

Trade barriers

Trade flow statistics

How to read the results

Taxes

latest update: 11 October 2021

 [How to read the results](#)

Consumption tax (CST)

Consumption tax is levied at a rate of 10% of the duty paid value. A local consumption tax of 2.2% is included in the general tax rate.

Liquor tax (LQT)

0,68 euro /litro

Liquor tax is levied at a rate of 90000 JPY per kilolitre for wine. Sweet wine or liqueur of an actual alcoholic strength by volume of less than 13% vol is subject to a rate of 120000 JPY per kilolitre. Liquor tax is levied at a rate of 200000 JPY per kilolitre for sparkling alcoholic beverages with a ratio of malt of 50% or more, whilst those with a ratio of malt of less than 50% but not less than 25% are taxed at a rate of 167125 JPY per kilolitre. Those having less than 25% by weight of malt are taxed at a rate of 134250 JPY. Other sparkling alcoholic beverages, with the exception of those on a basis of hop, are subject to a rate of 80000 JPY per kilolitre.

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione trattamento nel Paese di destinazione

Esempio: esportazione in Giappone

UNIONE ITALIANA VINI

<https://news.unioneitalianavini.it/giappone-penalizzato-il-vino-con-la-riforma-delle-tasse-sugli-alcologici/>

Giappone, penalizzato il vino con la riforma delle tasse sugli alcolici

A partire dall'inizio di ottobre è cominciato in Giappone un percorso di riforma della liquor tax, teso a raggiungere entro il 2026 un equilibrio nel peso fiscale incidente sul prezzo al consumo delle bevande alcoliche per categoria.

L'equilibrio si attuerà in seguito a diversi step, fino al raggiungimento di una stessa aliquota per vino e sakè ed una stessa aliquota per le birre (oggi fiscalmente suddivise in tre diverse categorie a seconda del contenuto di malto),

Come riportato da Mari Yasuda su *Vino Joy*, fino a fine settembre sul sakè incideva una tassa di 120 yen/litro (circa 0,96 euro/litro), tassa che era per il vino di 80 yen/litro. A partire dal primo ottobre 2020 (prima fase del processo di adeguamento) la tassa sul sakè è stata ridimensionata a 110 yen/litro e quella sul vino aumentata a 90 yen/litro. Entro l'ottobre 2023 si arriverà ad un'unica quota parte sia per i sakè che per il vino: 100 yen/litro. Se è previsto che l'impatto di questa novità sul mercato del sakè e su quello dei vini di fascia di prezzo media e alta sarà per il momento marginale, cosa diversa avverrà per il mercato dei vini economici, che saranno più penalizzati dall'aumento dell'imposta. Si tenga presente inoltre che a questa tassa al consumo, per i vini d'importazione si aggiunge quella doganale.

Simile riforma nella tassazione delle birre. Il Japanese Liquor Tax Act le suddivide in tre categorie: birra, birra a basso contenuto di malto, bevande simili alla birra. Ognuna di queste tipologie era diversamente tassata fino ad oggi. Nel processo di tensione all'equilibrio si arriverà entro il 2026 ad una stessa quota parte di 155 yen/litro.



Results for product code 2204.10 from Italy to Japan

Tariffs

Tariffs under a heading

Rules of origin - ROSA

Rules of origin for other agreements

Taxes

Procedures and formalities ^

Overview

General v

Specific v

Trade barriers

Trade flow statistics

How to read the results

Procedures and formalities

latest update: 17 September 2021

[How to read the results](#)

Under **procedures and formalities** you will find:

- An overview presenting general country information such as on international agreements and preferential treatment, registration requirements, customs procedures and regulations, standardisation, used goods and waste, prohibited imports, requirements for import formalities, marking and labelling etc.
- Information on general requirements which are applicable to all goods.
- Information on specific requirements which are only applicable to certain goods.

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione trattamento nel Paese di destinazione

Esempio: esportazione in Giappone

Authorisation of Foreign Foodstuffs Manufacturers (Autorizzazione dei Produttori Alimentari Esteri)

Only required for 2204.10, 2204.21.01, 2204.21.02, 2204.22, 2204.29.01, 2204.29.09, 2204.30.11.1, 2204.30.11.9, 2204.30.19.1, 2204.30.19.9, 2204.30.20

A document certifying that manufacturers of foodstuffs for other purposes than the nutrition of infants have been authorised by the competent authority in the country of exportation and comply with the principles of hazard analysis and critical control points (HACCP).

May be required for customs clearance and market access.

The authorisation is to be applied for by the manufacturer at the responsible authority in his country.

(...)

No specific form required.

The authorisation may be prepared in any language. A translation into Japanese or English may, however, be required.

To be submitted in the original.

(.....)

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione trattamento nel Paese di destinazione

Esempio: esportazione in Giappone

Import Notification for Food and Food Products (Notifica di importazione per alimenti e prodotti alimentari)

Only required for 2204.10, 2204.21.01, 2204.21.02, 2204.22, 2204.29.01, 2204.29.09, 2204.30.11.1, 2204.30.11.9, 2204.30.19.1, 2204.30.19.9, 2204.30.20

A document notifying the competent authorities of the intention to import food and food products.

Required for customs clearance and market access.

Japanese name of the document = Shokuhintou Yunyuutodokedesho

The notification is to be submitted by the importer at the quarantine station responsible for the port of entry. For a list of quarantine stations and their respective contact details, please refer to the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Central Government Bldg. No. 5, 1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP-1008916 Tokyo, phone number: +81 3 52531111.

The notification is to be completed in Japanese or English.

To be submitted in the original or electronically via the e-Gov electronic application system under <https://www.e-gov.go.jp>.

To be submitted before customs clearance procedures have been concluded and not earlier than seven days before the estimated time of arrival.

If the imported goods are not subject to inspections in Japan, a certificate of notification is issued immediately, either prior to arrival or after their unloading to the bonded area.

(.....)

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione trattamento nel Paese di destinazione

Esempio: esportazione in Giappone

Certificate of Analysis

A document certifying that microbiological and physical/chemical tests have been carried out by an appropriate laboratory in the country of export.

Required for customs clearance and market access.

The Japanese authorities accept certificates issued by an appropriate and duly accredited laboratory of the country of export if all relevant information is provided.

To be prepared in Japanese or English (a translation into Japanese is recommended).

No specific form required.

Minimum content:

(.....)


ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione trattamento nel Paese di destinazione


Esempio: esportazione in Giappone

Italy to Japan

Value



Quantity



i K: 1.000 M: 1.000.000 G: 1.000.000.000 T: 1.000.000.000.000

Years	Import value	Export value	Import quantity	Export quantity
2016	81,766 €	29,091,530 €	13,000 Kg	6,508,000 Kg
2017	-	29,896,156 €	-	6,990,000 Kg
2018	42,256 €	33,558,323 €	8,000 Kg	6,862,000 Kg
2019	24,177 €	41,233,821 €	15,000 Kg	9,065,000 Kg
2020	1,652 €	34,467,985 €	-	7,385,000 Kg

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione

SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE



Formalità e Documenti per l'Export

Home Chi siamo Paesi Aggiornamenti ABC Export Contatti



UNIONCAMERE



SI.CAMERA





Informazioni aggiornate su **documenti, procedure e formalità** per esportare le merci in 160 Paesi del mondo.

Gli imprenditori, infatti, per esportare le merci devono adempiere determinate procedure e produrre specifici documenti in funzione del Paese di destinazione. Queste informazioni, in Italia, non sono sempre disponibili in maniera completa, e articolata ovvero l'imprenditore è costretto a rivolgersi a diverse strutture pubbliche quali: rappresentanze diplomatiche/uffici commerciali in Italia, rappresentanze/uffici commerciali italiani all'estero, Camere di Commercio bilaterali, uffici ICE, spedizionieri, dogane.

A ciò si aggiunge che in alcuni paesi le disposizioni in materia di importazioni subiscono spesso modifiche dovute a situazioni interne politiche e/o economiche.

Unioncamere ha pertanto realizzato questo sito in collaborazione con Mondimpresa e la Camera di Commercio ed Industria di Parigi per fornire informazioni puntuali per gli esportatori italiani.

LA LOGICA DELLA CONSULTAZIONE

"**Schede paese Export**" è di facile consultazione: basta selezionare un paese dall'elenco predisposto per visualizzare le informazioni relative a:

- Dati generali
- Documenti e formalità per esportare
- Indirizzi utili
- Note

Per alcuni documenti è disponibile un fac-simile in formato *Word* o *PDF* (individuabile dall'icona al lato del testo) che può essere stampato o scaricato sul proprio PC. E' possibile, stampare la scheda paese completa cliccando sul tasto "Stampa". Le informazioni contenute nella banca dati sono costantemente aggiornate.

324796

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE
Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione
SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE

Schede Export Formalità e Documenti per l'Export

Home Chi siamo Paesi Aggiornamenti ABC Export Contatti

Paese: Giappone

- Stampa scheda
- Cartina geografica
- Dati generali
- Documenti export**
- Indirizzi utili
- Note

Giappone - documenti export

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

WORLD PASS UNIONCAMERE

UNIONCAMERE

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione

SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU in versione dematerializzata o suo equivalente) usualmente richiesta per le spedizioni, (salvo all'interno dell'Unione europea) le spedizioni a destinazione del Giappone devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/>

a) Fattura commerciale

Richiesta almeno in tre esemplari deve essere redatta in inglese o giapponese. Nel caso in cui non sia prodotto un certificato di origine altrove, deve essere obbligatoriamente riportata sul documento la provenienza e l'origine delle merci.

Le autorità giapponesi esigono, inoltre, che sulle fatture relative ad articoli in pelle importati, siano indicati i nomi latini e inglesi della specie la cui pelle è stata utilizzata.

b) Certificato di origine

Su richiesta dell'importatore deve essere redatto sul formulario comunitario. Le regole relative all'emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate nell'[Allegato XI](#)

c) Prova dell'origine preferenziale: certificato di origine o la conoscenza dell'importatore

Per consentire ai prodotti dell'Unione europea di beneficiare del regime preferenziale negoziato con il Giappone, è necessario produrre un'attestazione di origine, redatta su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione

SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE

Per le spedizioni superiori a 6.000 euro, l'esportatore deve avere lo status di Esportatore registrato e pertanto detenere un numero REX (Registered Exporter System /Sistema di esportazione registrato) che deve essere indicato sul certificato di origine.

Riguardo alle procedure di registrazione degli esportatori, si fa rinvio in particolare alle disposizioni emanate dalla Direzione Centrale delle Dogane con la Circolare 13/D/2017, nonché alle successive indicazioni fornite con la nota prot. 59972/RU del 24/05/2018 in conseguenza delle modifiche apportate dal Reg. di esecuzione (UE) 604/2018. La riformulazione normativa dell'articolo 80, par. 2, del RE, ha previsto che gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, così come individuati alla **lettera A** (entro l'ambito SPG) e alla **lettera B** (entro l'ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi) del paragrafo 2 della Circolare 13/D/2017, presentano la relativa domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 *bis* del RE, il cui testo è riportato in allegato alla sopra citata nota 59972/RU.

Gli uffici doganali territorialmente competenti riceveranno pertanto le richieste di registrazione compilate sulla base del testo di cui all'allegato 22-06 *bis* del RE e applicheranno le procedure già indicate nella citata 8 Circolare 13/D/2017, della quale restano immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni.

Per ulteriori informazioni consultare: la [circolare n. 1/D del 22 gennaio 2019](#)

L'esatta formulazione del certificato di origine è contenuta nell'allegato 3-D dell'accordo UE-Giappone.

L'esportatore può, se lo desidera, ricorrere ad un'altra modalità di prova dell'origine preferenziale, ossia la "*conoscenza dell'importatore*" come definita nell'articolo 3-18 dell'Accordo UE-Giappone. In questo caso, l'importatore applicherà la preferenza tariffaria solo se sarà in grado di provare alle autorità doganali giapponesi il carattere originario delle merci importate.

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione

SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE

d) Certificato di non contaminazione radioattiva

Il certificato può essere richiesto per i prodotti alimentari, tra cui funghi, tartufi, piante selvatiche, ecc. Viene rilasciato dai laboratori approvati dal Giappone.

d) Certificato fitosanitario

Per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali. [\(1\)](#)

e) Certificato sanitario

Per le carni ed i prodotti derivati. [\(2\)](#)

f) Certificato di qualità o analisi dei prodotti agroalimentari

Deve essere rilasciato dai laboratori riconosciuti dal Giappone. Notare la differenza nella definizione di additivi alimentari tra il Giappone e il Codex Alimentarius. Il Giappone pubblica liste positive di additivi. Sono ammessi solo gli additivi che sono stati riconosciuti come non pericolosi. Lo stesso vale per i limiti massimi di residui di antiparassitari.

g) Certificato di libera vendita per i cosmetici

Non richiesto.

Da sapere: il Giappone ha aderito alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE

TRASPORTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA

a) Documenti di trasporto

I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).

b) Lista dei colli

Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.

c) Assicurazione trasporto

Non esiste alcun obbligo di assicurazione locale, vale a dire l'obbligo di garantire il trasporto internazionale di merci in Giappone.

d) Trattamento degli imballaggi in legno

Gli Imballaggi in legno destinati al Giappone devono essere trattati e marcati secondo la normativa NIMP-15 FAO.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: <https://www.ippc.int/countries/japan>

e) Etichettatura

Le normative giapponesi sono molto severe sull'etichettatura.

In generale, l'indicazione dell'origine è richiesta all'importazione nella misura in cui i marchi sul prodotto possono essere fuorvianti. In questo caso deve essere specificato mediante un marchio "Made in" sul prodotto stesso o sul suo imballaggio.

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione

SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE

IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Carnet ATA

E' possibile esportare temporaneamente in Giappone secondo le procedure del Carnet ATA le seguenti categorie di prodotti:

- materiale professionale
- merci destinate a fiere e mostre
- campioni commerciali

I Carnet ATA vengono rilasciati dalle Camere di Commercio di competenza.

Si suggerisce di informarsi presso la propria Camera di Commercio, o consultare le [pagina web di questo sito](#) per le informazioni generali.

Per i dettagli sulle condizioni di utilizzo del Carnet ATA in Giappone si può visionare la scheda informativa al link seguente [>>>](#)

PASSAPORTO E VISTI

(.....)

ESPORTAZIONE PRODOTTI VERSO PAESI EXTRA UE

Individuazione della documentazione necessaria per l'operazione

SCHEDE PAESE EXPORT - UNIONCAMERE

Giappone - note

(1) I [Certificati fitosanitari di esportazione](#), sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.

L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai [Servizi Fitosanitari Regionali](#) (SFR) presso le Regioni.

Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.

Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di *'Ispettore Fitosanitario'* ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.

Per ulteriori informazioni consultare il sito [Ministero della salute](#).

(3) **L'apostille è una certificazione internazionale** che convalida l'autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che **ratifica un atto o certificato**.

L'apostille è stata introdotta dalla [Convenzione dell'Aia](#) che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengano certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.

La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l'apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un'amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.

E' bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell'Aia, l'apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del sigillo o timbro riportati; l'apostille non certifica il contenuto del documento sul quale è posta.

VENDERE PRODOTTI AGROALIMENTARI ALL'ESTERO

aggiornamenti legislativi e casi pratici

Aspetti fiscali e doganali

ASPETTI DI CARATTERE PROCEDURALE

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Normativa comunitaria

La **Direttiva 2006/112/CE** afferma che:

TITOLO IX - ESENZIONI

Esenzioni all'esportazione

Articolo 146

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;
- b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
- c) le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità; (...)."

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Normativa italiana

Articolo 8 del Dpr n. 633/1972

Costituiscono **cessioni all'esportazione non imponibili**:

a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. (...);

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea;

b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla documentazione doganale;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Normativa italiana

Articolo 8, comma 1, Dpr n. 633/1972:

- **Concetto di cessione all'esportazione:**
 - **Cessione** (come definita dall'articolo 2 del Dpr n. 633/1972)
 - **Esportazione** (come definita dalla normativa doganale)
- **Classificazione delle operazioni:**
 - Lettera a): **ESPORTAZIONI DIRETTE**
 - esportazioni dirette in senso proprio
 - operazioni triangolari
 - operazioni congiunte
 - Lettera b): **ESPORTAZIONI IMPROPRIE** (in alcune recenti Risoluzioni le operazioni in argomento vengono denominate: Esportazioni indirette)
 - Lettera b-bis): **ESPORTAZIONI PER MOTIVI UMANITARI**
 - Lettera c): **ESPORTAZIONI INDIRETTE** (cessioni di beni e prestazioni di servizi in base a **dichiarazione d'intento**)

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Procedura operativa

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE – PROCEDURA OPERATIVA

Riguardo alle cessioni all'esportazione è quindi opportuno distinguere tra le seguenti situazioni:

- **Vendite con le clausole CPT, CIP, CFR, CIF, DPU, DAP, DDP:**
 - Trasporto della merce a destinazione a carico dell'impresa italiana venditrice
 - Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell'impresa italiana venditrice;
 - Bolletta di esportazione a nome (Casella 2 del DAU) dell'impresa italiana venditrice;
 - Operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
 - Prova avvenuta esportazione: risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN;
- **Vendite con la clausola FOB:** in base ad alcune Risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria (R.M. 4 novembre 1986, n. 416596, R.M. 13 agosto 1996, n. 178/E), come situazione precedente;
- **Vendite con le clausole FCA e FAS:**
 - **Sotto il profilo doganale:** come situazioni precedenti (dichiarazione doganale a carico del venditore italiano);
 - **Sotto il profilo dell'iva:** poiché il trasporto è curato dal cliente estero, in base alla formulazione letterale della norma, l'operazione è da allocare nell'ambito dell'articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Procedura operativa

- **Vendite con la clausola EXW (clausola da evitare):**
 - **Trasporto della merce a destinazione a carico del cliente estero**
 - **Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell'impresa estera acquirente:** Dichiarazione presentata a mezzo di **rappresentante doganale** nominato dal cliente estero (da indicare in casella 14 del DAU);
 - Bolletta di esportazione a nome (Casella 2 del DAU) dell'impresa italiana venditrice;
 - **Operazione non imponibile articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972;**
 - I beni, una volta consegnati al cliente estero, **NON** possono formare oggetto di lavorazione; devono essere esportati tal quali (entro 90 giorni dalla consegna; termine non tassativo **RISOLUZIONE N. 98/E del 10 novembre 2014**);
 - **Prova avvenuta esportazione:** sino al 30 aprile 2016, la prova era costituita dalla **fattura vistata**. Poiché dal 1° maggio 2016, la bolletta di esportazione è **a nome dell'impresa italiana** o del vettore, tale prova può essere costituita, oltre che dalla fattura vistata (**numerosi Uffici doganali, tuttavia, si rifiutano di apporre il visto**), anche dal **risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN; a tal fine:**
 - **Se nella casella 2 del DAU come esportatore è indicata l'impresa italiana venditrice (situazione tipica)**, essa deve entrare in possesso di un esemplare di tale DAU,
 - **Se nella casella 2 del DAU è indicato il vettore**, l'impresa italiana venditrice deve entrare in possesso di una copia del DAU, recante indicato in casella 44 che la merce è stata fornita dall'impresa italiana X, fattura n del

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Procedura operativa

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE: ADEMPIMENTI FONDAMENTALI

- Predisporre la documentazione necessaria per l'esportazione (varia in funzione del prodotto e del Paese di destinazione);
- Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972 (a seconda della condizione di resa Incoterms 2020);
- Nel caso di cessione all'esportazione con condizione di resa superiore a EXW, prendere contatto con uno spedizioniere doganale per dichiarare la merce per l'esportazione definitiva; **nel caso di cessione all'esportazione con resa EXW**, prendere comunque contatto con lo spedizioniere doganale per concordare il reperimento delle prove di esportazione;
- Entrare in possesso della **prova di avvenuta esportazione.**

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Normativa italiana

PROVA DI AVVENUTA ESPORTAZIONE

- **Articolo 8/1/a:** «(...) L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627](#), o, se questa non é prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni»;
- **Articolo 8/1/b:** «(...) l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;».

DAU

UNIONE EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

3	2 Speditore/Esportatore N.	IT 08635410011
	ALFA SRL VIA TORINO, 56 CAP 13900 BIELLA (BI)	

1 DICHIARAZIONE		
EX	A	
3 Formulari	4 Dist di carico	
1	1	
5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento
1	5	10100



UFFICIO DOGANE BIELLA

Esemplare per lo spedite/espportatore	8 Destinatario N.	US 0
	DIXON INC 760 UNITED NATIONS PLAZA NEW YORK - USA	

9 Responsabile finanziario N.		
10 Paese prima destinaz.	11 Paese di transazione	13 P.A.C.

Esemplare per lo spedite/espportatore	14 Dichiarante/Rappresentante N.	IT 00786459800
	GIOVANNI ROSSI - DOGANALISTA VIA QUINTINO SELLA, N. 5, CAP 13900, BIELLA (BI)	

15 Paese di spedizione/esportazione	15 C.P. sped./esport.	17 Cod P. destinaz.
ITALIA	a) IT b)	a) US b)
16 Paese d'origine	17 Paese di destinazione	
	STATI UNITI D'AMERICA	

Esemplare per lo spedite/espportatore	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Ctr.	20 Condizioni di consegna
	AZ 325 10.04.2021	IT 0	DPU AEROPORTO JFK NEW YORK - TERMINAL 2 3

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	22 Moneta ed importo totale fatturato	23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione
AZ 325 10.04.2021	IT USD 7.500,00	1,1623	1 1

Esemplare per lo spedite/espportatore	25 Modo di trasp. fino	26 Modo di trasporto	27 Luogo di carico
	4 alla frontiera	3 interno	

28 Dati finanziari e bancari	
------------------------------	--

Esemplare per lo spedite/espportatore	29 Ufficio d'uscita	30 Localizzazione delle merci
	IT 279100 MALPENSA	D

31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	
	CASSE N. 5 - SU 5 PALLETS FORMAGGI	

32 Artic	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti
1 N.	0406 9039	500,00	1000	495,00	
	a) IT b) BI				
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente (.....)					

DAU

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Fattura commerciale 380
Lettera di vettura aerea 740

(.....)

41 Unità supplementari	
Codice MS	
46 Valore statistico	6.452,72

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento	49 Identificazione del deposito
B DATI CONTABILI	

50 Obbligato principale

N. Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

Timbro:

54 Luogo e data: **BIELLA, 4 NOVEMBRE 2021**

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

DAE

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI

Speditore/Esportatore (2) N. IT 08635410011

ALFA SRL
VIA TORINO, 56
CAP 13900 BIELLA (BI)

TIPO DI DICHIARAZIONE (1)		MRN
EX	A	Altro ICS (S32)
Formulari (3)	Dich. sic. (S00)	
001	1	
Articoli (5)	Totale dei colli (1)	
1	1	



Data del rilascio: **4 NOVEMBRE 2021**
Ufficio doganale: **BIELLA**

Destinatario (8) US N. 0
DIXON INC
760 UNITED NATIONS PLAZA
NEW YORK - USA

Numero di riferimento (7) 10100		
Codice met. pag. spese di trasp. (S29)	C.P. mod. trasport. (15)	Cod. P. destinaz. (17)
	al IT	al US
Codici del o dei paesi di transito (S13)		

Dichiarante/Rappresentante (14) 2 N. IT 00786459800
GIOVANNI ROSSI - DOGANALISTA
VIA QUINTINO SELLA, N. 5,
CAP 13900, BIELLA (BI)

Rappr. della pers. che deposita la dich. somm. (14b) N.

Identità del mezzo di trasporto alla partenza (18) AZ 325 10.04.2021

Massa lorda (kg) (35)
500

4 ^{ti trasp. fino} alla frontiera (25) Localizzazione delle merci (30)

Numero del suggello (S28)

Ufficio d'uscita (29) IT 279100 MALPENSA

Colli e designazione delle merci (31)

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

**CASSE N. 5 -
SU 5 PALLETS
FORMAGGI**

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Esercitazione pratica



MRN: 19ITQ313T0000001E8

The screenshot shows the website of the Agenzia Dogane Monopoli. At the top left is the logo of the European Union and the text 'AGENZIA DOGANE MONOPOLI'. On the right, there is a navigation menu with links for Home, Contatti, FAQ, RSS, and a language selector. Below the navigation is a search bar and social media icons. The main content area is divided into three sections: L'AGENZIA, DOGANE, and MONOPOLI. Under the DOGANE section, there are two sub-sections: L'OPERATORE ECONOMICO (selected) and IL CITTADINO. The L'OPERATORE ECONOMICO section is expanded, showing a list of services and projects. The main content area displays the title 'Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)' and a form to enter the MRN. The MRN '19ITQ313T0000001E8' is entered in the form, and a 'PROCEDEI' button is visible below it.

Home | Contatti | FAQ | RSS | Area Riservata

Seguici su:

Cerca: VAI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

L'OPERATORE ECONOMICO
 IL CITTADINO

L'operatore economico

Servizi online

Accise

AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione

- AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
- I progetti di AIDA**
- Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
- Norme
- Nuovo Codice Doganale UCC

Atti amministrativi generali

Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - [L'operatore economico](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)


I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare il Movement Reference Number (MRN)*:

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Esercitazione pratica



The screenshot shows the website of the Agenzia Dogane Monopoli. The header includes the agency logo, navigation links (Home, Contatti, FAQ, RSS, Area Riservata), and social media icons. The main navigation bar has three sections: L'AGENZIA, DOGANE (selected), and MONOPOLI. Under DOGANE, there are links for L'OPERATORE ECONOMICO and IL CITTADINO. The left sidebar lists various services and projects, including 'AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione' and 'I progetti di AIDA'. The main content area displays search results for a Movement Reference Number (MRN) notification. The search criteria are: Ufficio di esportazione: IT311102 - BIELLA; Ufficio di uscita effettivo: IT279100 - MALPENSA; Uscita conclusa in data: 04.11.2021. A 'Torna alla pagina di ricerca' link is at the bottom.

Home | Contatti | FAQ | RSS | Area Riservata

Seguici su:

Cerca: VAI

L'AGENZIA **DOGANE** **MONOPOLI**

L'OPERATORE ECONOMICO
 IL CITTADINO

L'operatore economico

Servizi online
 Accise

AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione

- AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
- I progetti di AIDA**
 - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
 - Norme
 - Nuovo Codice Doganale UCC
- Atti amministrativi generali

Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - [L'operatore economico](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:
MRN: 19ITQ3I3T000001E8

Ufficio di esportazione: IT311102 - BIELLA
Ufficio di uscita effettivo: IT279100 - MALPENSA
Uscita conclusa in data: 04.11.2021

[Torna alla pagina di ricerca](#)

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Prove di avvenuta esportazione

PROVE ALTERNATIVE: Procedure di "follow up"

MANCATA CHIUSURA MRN – **PROCEDURA FOLLOW UP**

L'Agenzia delle Dogane, con la **nota n. 88970 del 30 giugno 2009** e la **nota n. 166840/RU del 16 dicembre 2009**, ha specificato la procedura da adottare per la chiusura delle operazioni relativamente alle quali, entro 90 giorni dall'operazione doganale di esportazione, non risulti pervenuto il risultato di uscita.

La procedura si sviluppa come segue:

- L'Ufficio doganale di esportazione chiede all'esportatore o al dichiarante, di indicare in quale data e da quale Ufficio doganale le merci abbiano lasciato il territorio doganale comunitario; l'esportatore o il dichiarante potrebbero, anche su loro stessa iniziativa comunicare tali informazioni prima che le stesse vengano chieste dall'Ufficio di esportazione;
- L'Ufficio doganale di esportazione chiede all'Ufficio doganale di uscita di inviare, entro 10 giorni dalla richiesta, il messaggio risultati di uscita; se l'Ufficio doganale di uscita è in grado di inviare un messaggio risultati di uscita con esito positivo, la procedura viene chiusa; **in caso contrario, l'Ufficio doganale di esportazione comunica all'esportatore o al dichiarante l'esito negativo.**

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Prova di avvenuta esportazione

PROVE ALTERNATIVE: Procedure di "follow up"

L'esportatore o il dichiarante possono fornire all'Ufficio doganale di esportazione prova dell'avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale Ue, mediante l'esibizione di uno o più dei seguenti documenti:

- Una copia della bolla di consegna (ad esempio: DDT) firmata o autenticata dal destinatario extra Ue;
- La prova del pagamento, la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall'operatore che ha portato le merci fuori dal territorio doganale Ue;
- Una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio Ue;
- Un documento certificato dalle Autorità doganali di uno Stato membro o di un Paese extra Ue (ad esempio: bolletta di importazione nel Paese extra Ue);
- Scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas.

L'Ufficio doganale di esportazione valuta la bontà delle prove; in caso di accoglimento delle stesse procede a chiudere la procedura; **in caso le prove non vengano ritenute sufficienti l'Ufficio doganale di esportazione procede ad annullare la dichiarazione di esportazione.** Conseguentemente l'esportatore deve regolarizzare l'operazione con applicazione dell'Iva.

NOTA BENE: Nella slide che segue viene riportata una richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di mancata chiusura dell'MRN.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Prova avvenuta esportazione

PROVE ALTERNATIVE: Procedure di "follow up"

OGGETTO: Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (AUTOMATED EXPORT SYSTEM) – Attivazione della chiusura amministrativa degli MRN scaduti o dell'eventuale procedura di cancellazione delle dichiarazioni doganali relativamente ai movimenti scaduti dell'ECS Fase I e II ed ancora inappurati. Richiesta documenti.

Si comunica che, a seguito di controlli effettuati da questo Ufficio, non risultano appurati i movimenti di cui alle bollette di esportazione come da elenco MRN allegato, ovvero la merce non ha ricevuto la destinazione prevista (uscita dal territorio comunitario). Ai fini di validare l'operazione si richiede di presentare per ogni MRN **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 firmata in originale a cura dell'esportatore/rappresentante legale della società esportatrice ed accompagnata da copia del documento di identità del firmatario, **unitamente a:**

- a) copia della **fattura** commerciale di vendita al cliente estero menzionata nella dichiarazione doganale e
- b) copia del **documento bancario** attestante l'avvenuto pagamento della merce dal cliente estero e
- c) **documento MRN timbrato in originale** dalla Dogana di uscita comunitaria (Dogana ubicata sul confine extracomunitario) oppure, in alternativa al MRN timbrato, **bolletta di importazione** nello Stato estero di destinazione vistata dalle autorità competenti.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Prove di avvenuta esportazione

Circolare Dogane n. 16/E del 2011

AGENZIA DELLE DOGANE - CIRCOLARE N. 16/D DELL'11 MAGGIO 2011

OGGETTO: Regime dell'esportazione. Chiarimenti in merito alla notifica di esportazione e conseguente prova dell'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità per talune operazioni di esportazione.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti da parte degli operatori economici intesi a conoscere quale sia la notifica di esportazione della merce nel caso di spedizioni verso paesi extra-UE, effettuate tramite Corrieri Espressi nonché per le operazioni di esportazione abbinate a transito effettuate in procedura ordinaria e in procedura di domiciliazione.

Al riguardo, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

1. Notifica di esportazione per operazioni effettuate tramite Corriere Espresso.

In via generale, si premette che le disposizioni doganali comunitarie e, conseguentemente, nazionali in materia di esportazione ed attestazione di uscita della merce sono valide ed applicabili per tutti i soggetti economici che intervengono a vario titolo nell'operazione di esportazione.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Prove di avvenuta esportazione

Circolare Dogane n. 16/E del 2011

Ciò significa che le **esportazioni effettuate tramite Corrieri Espressi** sono soggette alle stesse disposizioni normative e non vi sono deroghe specifiche soprattutto in materia di rilascio della prova dell'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità che rimane una prerogativa dell'Autorità doganale.

Nel caso di spedizioni di merce in paesi extra-UE le dichiarazioni di esportazione sono **intestate normalmente al Corriere Espresso** con codice 8 o 9 nella casella 2 (esportatore/speditore) della dichiarazione doganale e ad essa è allegata, come prescritto dalla nota prot. 31544 del 10 ottobre 2008, la **distinta dei soggetti intervenuti** nella transazione ed altri elementi di identificazione della spedizione.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Prove di avvenuta esportazione

Circolare Dogane n. 16/E del 2011

Dall'istruttoria condotta risulta che, una volta effettuata l'operazione di esportazione, i Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.), al fine di consentire la verifica sul portale dell'Agenzia delle Dogane dello stato dell'operazione di esportazione. Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA.

Attesa l'importanza per gli esportatori dell'esito dell'operazione di esportazione è necessario che i Corrieri Espressi, in quanto soggetti responsabili dell'operazione dagli stessi posta in essere, si accertino che sia stata regolarmente appurata. A tal fine, i Corrieri Espressi, nel caso in cui il MRN non risulti chiuso e, quindi, risulti nel sistema informatico doganale AIDA nello stato "in attesa di visto uscire", interverranno presso l'ufficio di esportazione per consentire la chiusura dell'operazione secondo le disposizioni impartite con nota prot. 22174 del 17.2.2010 di questa Agenzia.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Prove di avvenuta esportazione

Circolare Dogane n. 16/E del 2011

*Per quanto concerne la prova dell'uscita della merce per tali operazioni, si applica quanto già disposto da questa Agenzia con la nota prot. 3945 del 27 giugno 2007, punto 2- pubblicata sul predetto sito web alla sezione "Norme doganali" -, in materia di prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario ove viene precisato che il dato relativo a "risultati di uscita - **uscita conclusa**" presente nel sistema doganale AIDA costituisce prova dell'uscita della merce dalla Comunità.*

Nel caso in cui nel messaggio di cui sopra sia anche visualizzata una eventuale difformità riscontrata, i Corrieri Espressi avranno cura di recarsi presso l'ufficio doganale presso cui hanno effettuato le operazioni di esportazione e sanare tali difformità.

Gli stessi Corrieri provvederanno ad informare gli esportatori interessati alla spedizione dell'avvenuta regolarizzazione delle difformità.

In caso di controlli, le Strutture interne all'Agenzia potranno visualizzare nel predetto sistema AIDA l'elenco degli esportatori e gli estremi delle fatture a cui l'intera operazione fa riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, che leggono per conoscenza, sono pregati di informare le proprie strutture territoriali di quanto sopra nonché della possibilità di avvalersi degli uffici doganali territorialmente competenti ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alle operazioni della tipologia in esame eventualmente sottoposte a controllo, al pari di quanto avviene per le altre operazioni di esportazione

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE violazioni e relative sanzioni

CONSEGUENZE DELLA MANCANZA O DELLA INIDONEITA' DELLE PROVE DI AVVENUTA ESPORTAZIONE

Articolo 6 del D.Lgs. N. 471/1997

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

In vigore dal 01/01/2021

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la **sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile** non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. **Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, é soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.** La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

(...))».

IN PRATICA: L'operazione viene considerata una **VENDITA INTERNA ALL'ITALIA**: OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'IVA + SANZIONI + INTERESSI DI RITARDATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

violazioni e relative sanzioni

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - VENDITA CON RESA EXW o FCA o FAS – MANCATA USCITA DEL TERRITORIO UE ENTRO 90 GIORNI DALLA CONSEGNA

Articolo 7

Violazioni relative alle esportazioni.

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'[articolo 8, primo comma, lettere b\) e b-bis\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), relativo alle cessioni all'esportazione, é punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto (1). **La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.**

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'[articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.

(...)

Nota (1): entro 90 giorni dalla consegna della merce.

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Procedura fiscale standard - RIEPILOGO

PROCEDURA FISCALE STANDARD - RIEPILOGO

L'impresa italiana:

- riceve l'ordine da cliente operatore economico di Paese Extra Ue, con indicazione della condizione di resa INCOTERMS 2020;
- invia la conferma d'ordine al cliente;
- nell'ipotesi di vendita con resa dei Gruppi C o D, prende contatto con il vettore o con lo spedizioniere per l'invio della merce al cliente estero; nel caso di vendita con resa dei Gruppi E o F riceve la comunicazione del cliente estero circa l'identità del vettore incaricato del trasporto;
- **prende contatto con lo spedizioniere doganale** al fine di dichiarare la merce per l'esportazione definitiva, approntando la documentazione necessaria per tale operazione;
- **emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a o articolo 8/1/b** del Dpr n. 633/1972 nei confronti del cliente estero (un esemplare di tale fattura viene inviato allo spedizioniere doganale per la predisposizione della dichiarazione di esportazione); annota la fattura emessa nel registro fatture emesse;

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Cessione di beni pronti per l'uso

Procedura fiscale standard

- **Riceve la bolletta di esportazione** (DAE e DAU) recante indicato il codice alfanumerico MRN – Movement Reference Number;
- **Entra in possesso della prova di avvenuta esportazione** accedendo al sito dell'ADM ed eseguendo l'interrogazione a mezzo MRN; esegue la fotografia della videata e la tiene agli atti;

Nel caso di restituzione parziale o totale della merce:

- **Emette nota credito per operazione non imponibile articolo 8/1/a o articolo 8/1/b** del Dpr n. 633/1972; annota la nota di variazione emessa (con il segno meno) nel registro fatture emesse;
- **Incarica lo spedizioniere doganale di dichiarare la merce** per l'**importazione definitiva** oppure, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 203 del CDU, di dichiarare la merce per il **rientro in franchigia**.

VENDERE PRODOTTI AGROALIMENTARI ALL'ESTERO

aggiornamenti legislativi e casi pratici

Aspetti fiscali e doganali

RISPOSTE A QUESITI

QUESITI E RISPOSTE A QUESITO

QUESITI POSTI DAL DOTT. SALVATORE CAPOZZOLO

- 1) La fattura di vendita può essere predisposta in lingua estera e in una valuta diversa dall'euro?
- 2) Quali sono i Paesi nei confronti dei quali occorre prestare la massima attenzione riguardo agli INCOTERMS 2020 applicabili in contratto?

QUESITI E RISPOSTE A QUESITO

Fattura in lingua estera e in valuta diversa dall'euro

Articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972, nella stesura in vigore dal 1° gennaio 2013:

“Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.”.

QUESITI E RISPOSTE A QUESITO

Fattura in lingua estera e in valuta diversa dall'euro

La **Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3** afferma che:

“Circa la valuta in cui devono essere indicati gli importi di corrispettivi, spese e altri oneri si ricorda che, nella precedente formulazione dell'articolo 21, nelle **fatture in lingua straniera**, tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria, detti importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta, purché l'imposta fosse indicata in euro. **Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista.**

Pertanto, anche per le predette fatture vale la regola generale dettata al **comma 2, lettera l)**, che dispone l'indicazione dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.”.

QUESITI E RISPOSTE A QUESITO

Fattura in lingua estera e in valuta diversa dall'euro

Sotto il profilo pratico l'impresa italiana:

- può predisporre ed emettere la fattura in lingua estera (in genere in inglese o francese o spagnolo) o in doppia lingua;
- può redigere la fattura in moneta diversa dall'euro (in genere, in dollari USA), se così previsto in contratto.

Tale fattura, ai fini dell'Iva e della contabilità generale, viene contabilizzata in euro in base al cambio della data di effettuazione dell'operazione, se indicata in fattura o al cambio della data di emissione della fattura.

FATTURAZIONE ATTIVA NEI CONFRONTI DI CLIENTI ESTERI

casistica operativa

FATTURA IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO

CAMBIO DA APPLICARE

L'articolo 13, comma 4, del Dpr n. 633/1972 afferma che:

«(.....)

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione (se indicato in fattura)(1) o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo é effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.».

Nota (1): frase aggiunta per maggiore chiarezza espositiva

OPERARE CON PAESI EXTRAUE

Cessione all'esportazione – prova avvenuta esportazione

Riguardo alle operazioni indicate nelle precedenti slide (CESSIONI DI BENI CON LORO INVIO IN PAESI EXTRA UE):

- La clausola **EXW** INCOTERMS 2020 è da evitare, in quanto in base alla stessa sia l'operazione doganale che il trasporto dei beni all'estero sono al di fuori del controllo dell'impresa venditrice italiana, salvo che, in ragione della continuità di operazioni riguardanti un determinato cliente estero, venga instaurato un rapporto di attiva collaborazione con lo spedizioniere doganale scelto dal cliente estero.
- La clausola **FCA** INCOTERMS 2020 costituisce un importante passo in avanti (una sorta di «minimo sindacale») in quanto consente all'impresa venditrice italiana di gestire l'operazione doganale in partenza;
- La clausola INCOTERMS 2020 maggiormente consigliabile è la clausola **CPT**: minimo rischio – ottimo monitoraggio dell'operazione.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE

Avvertenze – vendita EXW e FCA

CASI PARTICOLARI:

- **Vendita EXW a clienti della Federazione russa**: è frequente l'ipotesi in cui il cliente fa trasportare la merce, ad esempio, in **Lettonia**, da dove dichiara la merce per l'esportazione a nome dell'impresa italiana: occorre entrare in possesso di una **PROVA ALTERNATIVA**, in quanto, in tal caso, NON potendo ottenere la prova dalla Dogana italiana a mezzo interrogazione con MRN dalla medesima rilasciato, è necessario reperire la bolletta di importazione rilasciata e vistata dalla Dogana russa; purtroppo, non sempre la stessa è coerente con la fattura emessa dall'impresa italiana; in tale situazione l'Agenzia delle Dogane potrebbe NON ritenerla valida. In tale evenienza l'impresa italiana deve regolarizzare l'operazione applicando l'Iva e versando sanzioni e interessi.
- **Vendita FCA a clienti della Federazione russa**: è relativamente frequente il caso del cliente russo che ripresenta la dichiarazione di esportazione in altro Paese Ue (ad esempio, la solita Lettonia), con conseguente NON chiusura della procedura di esportazione iniziata presso la Dogana italiana; in tale evenienza la Dogana italiana, decorsi 90 giorni dalla trasmissione della dichiarazione di esportazione, in genere, si attiva e chiede ragione di tale situazione. Si apre una discussione che non sempre si chiude in modo positivo (anche in questo caso occorre esibire una prova ALTERNATIVA (come indicato nel punto precedente)).